

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1056-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 19 marzo 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

(V. Stampato Camera n. 1635)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — La convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito è stata firmata a Canberra il 14 dicembre 1982.

Tale convenzione migliora i rapporti di collaborazione tra i due Paesi, anche se in parte si differenzia dal modello di convenzione OCSE.

La convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.

La presente convenzione si riferisce, per quanto concerne l'Australia, all'imposta sul reddito, compresa l'imposta supplementare sull'ammontare non distribuito degli utili di una società privata; per quanto concerne l'Italia all'imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche anche se riscosse con ritenuta alla fonte.

L'articolo 6 stabilisce che i redditi dei beni immobili sono imponibili nello Stato in cui tali beni si trovano.

Gli utili delle imprese sono imponibili nello Stato sul territorio del quale l'impresa ha la sua sede o nello Stato in cui l'impresa ha una stabile organizzazione solo per la parte degli utili attribuibili alla stabile organizzazione stessa.

Viene data la possibilità di assoggettare ad imposizione, in base alla propria legislazione, gli utili derivanti dai contratti di assicurazione. Per i redditi derivanti dall'esercizio del traffico internazionale per via marittima e aerea l'imposizione fiscale avviene nel paese in cui è ubicata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Per il settore di navigazione marittima è stata introdotta una riserva di tassazione

degli utili derivanti dal traffico intercorrente tra due parti dello stesso Stato, anche se connesso ad un viaggio internazionale.

L'articolo 10 stabilisce che i dividendi pagati da una società, residente in uno degli Stati contraenti ai fini delle proprie imposte, ad un beneficiario residente nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato. I dividendi possono essere tassati anche nello Stato di residenza della società che li eroga, ma l'aliquota non può superare il 15 per cento del loro ammontare lordo.

L'articolo 11 stabilisce che gli interessi vengono tassati nel Paese di residenza del beneficiario, ma possono essere anche assoggettati ad imposta nello Stato contraente dal quale provengono; in tal caso, tuttavia, l'aliquota non può superare il 10 per cento del loro ammontare lordo.

Non è applicabile la ritenuta alla fonte per gli interessi corrisposti a ciascuno degli Stati contraenti, ad una loro articolazione politica o amministrativa o ad un loro Ente locale da qualsiasi altro ente che svolga pubbliche funzioni nel territorio di uno Stato contraente o di una banca centrale di detto Stato.

Per i dividendi, per gli interessi e per le *royalties* l'Australia si è impegnata a concedere il trattamento più favorevole in tema di ritenuta alla fonte mutualmente convenuto con un altro paese membro dell'OCSE.

Per le pensioni, l'articolo 18 applica il principio della tassazione esclusiva nel paese di residenza del beneficiario anche alle pensioni pubbliche.

La doppia imposizione viene superata tramite la concessione del *tax credit* ordinario (deduzione d'imposta) da parte di entrambi i paesi.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; per l'Australia, verrà applicata ai redditi soggetti ad imposta alla fonte realizzati da un non residente a decorrere dal 1° luglio 1977 e relativamente alle imposte australiane per gli anni di produzione dei redditi

che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Poichè l'accordo può considerarsi nel complesso soddisfacente per l'Italia, se ne raccomanda l'approvazione.

VELLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.